



Camera di Commercio di Modena

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Struttura Sportiva (palestra)

Si considera “palestra” una struttura nella quale vengono organizzate e gestite le attività ginniche e di formazione fisica, finalizzate al benessere psicofisico degli utenti.

Si possono individuare due tipologie di palestra:

- a) luogo all’interno del quale si svolgono esclusivamente attività ginnico-sportive;**
- b) luogo all’interno del quale, oltre a svolgere attività fisica, sono installati sauna, bagno turco, lampade abbronzanti e si fa uso di attrezzature e macchinari per massaggi e/o trattamenti estetici (la parte di wellness ricade nella disciplina per estetisti).**

Adempimenti:

1) Comune: i locali adibiti all’esercizio dell’attività devono essere in possesso del certificato di agibilità; nel caso manchi si consiglia di recarsi allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune con la planimetria dei locali da adibire a palestra.

2) Comune: segnalazione certificata di inizio attività (Mod. SCIA), con efficacia immediata, da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune competente per territorio (SUAP) per segnalare l’avvio della nuova attività di gestione di struttura sportiva. Nel modello il soggetto interessato deve anche dichiarare che sussistono i requisiti morali e professionali richiesti per legge e di avere rispettato i requisiti previsti dai Regolamenti vigenti in materia urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria.

3) Comune: autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio.

4) Vigili del Fuoco: nel caso in cui la capienza superi i 100 posti, è necessario richiedere il certificato prevenzione incendi.

5) Camera di Commercio–Registro Imprese: il commercialista/associazione di categoria scelto/a dall’imprenditore, provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL.

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese delle imprese individuali o, in caso di società, denunciare l’avvio dell’attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA), ma anche richiedere adempimenti di pertinenza di altre amministrazioni e precisamente:

- l’attribuzione della Partita Iva – Agenzia delle Entrate,

- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali - INPS,
- l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL.

In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica la SCIA inviata al Comune (vedi punto 2).

Nel caso in cui la palestra sia costituita quale circolo privato aperto esclusivamente ai soci ed affiliato a un ente riconosciuto dalle Federazioni Sportive Nazionali e dal Coni, l'esercizio dell'attività non è soggetto ad alcun adempimento amministrativo (SCIA compresa) salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria, edilizia ed urbanistica, comprovate dal possesso dell'agibilità dei locali.

Se all'interno della palestra vengono effettuati trattamenti estetici, di abbronzatura, di benessere fisico mediante saune, bagni turchi, ecc., il titolare è soggetto alla compilazione di un Modello SCIA da presentare al Comune competente per territorio ai sensi della legge n. 40/2007 (estetisti), dimostrando il possesso del requisito professionale richiesto, personalmente o mediante la nomina di un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale.

Requisiti morali

Per potere aprire un'attività di struttura sportiva (palestra) occorre in ogni caso essere in possesso di specifici requisiti morali. Il titolare deve dichiarare che nei propri confronti e nei confronti dell'impresa non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art 10 della legge 31/5/1965 n.575 e successive modificazioni, ovvero:

- non aver subito condanne con pene minime di tre anni per delitti non colposi;
- non aver subito condanne per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale ovvero per ricettazione, riciclaggi, assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- non aver subito condanne nell'ultimo quinquennio per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale oppure per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
- non esser stati sottoposti a misure di prevenzione a norma dell'art. 27 Legge n. 1423/1956 o alle misure previste dalla Legge n. 575/1965, ovvero non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Requisiti professionali

Per potere aprire un'attività di struttura sportiva (palestra) occorre in ogni caso avere al proprio interno istruttori provvisti di diploma rilasciato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) di cui alla legge 07.02.1958 n. 88 oppure di laurea in Scienze Motorie di cui al D. Lgs. 08.05.1998 n. 178; per l'esercizio di singole discipline, occorre avere all'interno tecnici abilitati dalle Federazioni Sportive Nazionali in possesso di specifiche specializzazioni.

Riferimenti normativi: D.M. del 18/03/1996
 D.M. del 19/08/1996
 Legge Regionale n. 13 del 25/2/2000 (art. 41)

Scheda aggiornata il 28/11/2013.